SENT. 255/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela	**ACANFORA**	Presidente
Ida	**CONTINO**	Consigliere relatore
Roberto	**RIZZI**	Consigliere
Maria Cristina	**RAZZANO**	Consigliere
Ilaria	**CHESTA**	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 59269 del registro di segreteria, proposto

da :

OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS (C.f. OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dall'Avv. Bartolo Studiale (C.f. STDBTL74D07C421S), che lo rappresenta e difende. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notifiche al proprio indirizzo PEC: bartolo.studiale@cert.avvocatitermini.it.

(Appellante)

Contro:

l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante

legale pro-tempore;

(Appellato non costituito)

Avverso:

la sentenza n. 202/2021 emessa dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata in Segreteria il 23.3.2021 e non notificata;

Visti gli atti del giudizio;

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 luglio 2024, svoltasi con l'assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il Consigliere relatore Ida Contino. Assente la difesa dell'appellante e non costituito l'INPS;

Visti gli atti del giudizio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe, la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, ha respinto il ricorso proposto dal sig. OMISSIS ex militare dell'Aeronautica Militare Italiana, cessato dal servizio in data 18.9.2019 con un'anzianità al 31.12.1995 di 10 anni e 3 mesi, volto al riconoscimento del diritto al ricalcolo della quota retributiva del proprio trattamento pensionistico in ragione dell'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e non, come operato dall'Ente previdenziale, mediante l'aliquota del 35% prevista dall'art. 44 del citato decreto.

Il primo giudice ha respinto integralmente la domanda sul presupposto che l'anzianità maturata dal ricorrente alla data del 31.12.1995, appunto inferiore ai 15 anni, non consentisse l'applicazione dell'aliquota richiesta anche in ragione dei principi enucleati dalle

SS.RR. della Corte dei conti nella sentenza n. 1/2021.

Con atto d'appello ritualmente proposto, il pensionato ha contestato la decisione del giudice di prime cure deducendo la violazione dell'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. A sostegno del gravame, infatti, l'interessato, dopo aver richiamato la disciplina del sistema misto di pensione, ha indicato la giurisprudenza di merito della Corte dei conti e delle Sezioni riunite, ove è chiarito che anche ai militari che al 31.12.1995 avessero maturato un'anzianità inferiore a 15 anni, spetta il calcolo della quota retributiva di pensione mediante l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44%. In tal senso, dunque, l'appellante ha rassegnato le conclusioni per la riforma della sentenza appellata.

3. Il decreto di fissazione dell'udienza del 20.2.2024 non risulta notificato all'Ente previdenziale appellato.

4. All'udienza del 20 febbraio 2024, il Collegio ha preso atto della mancata comparizione di parte appellante e, in applicazione dell'art. 196 c.g.c., ha fissato l'odierna udienza di discussione, disponendo a carico della segreteria di darne comunicazione all'appellante.

5. All'udienza odierna non è comparso nessuno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il Collegio che l'ordinanza a verbale dello scorso 20.2.2024, pronunciata ai sensi dell'art. 196 c.g.c., risulta essere stata ritualmente comunicata all'appellante a cura della segreteria della Sezione con pec del 26.2.2024, sicché la mancata comparizione di parte appellante all'odierna udienza impone la declaratoria di improcedibilità

dell’appello, ai sensi e per gli effetti dell’art. 196 c.g.c..

Riguardo alle spese, non vi è luogo a provvedere stante la pronuncia in rito e considerata la mancata costituzione dell’Istituto previdenziale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-dichiara improcedibile l’appello in epigrafe ex art. 196 c.g.c.;

-nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 luglio 2024.

L’Estensore Il Presidente

(dott.ssa Ida Contino) (dott.ssa Daniela Acanfora)

Depositata in segreteria il 9 OTTOBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 9 OTTOBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 9 OTTOBRE 2024

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO PREPOSTO

Lucia Bianco